


SCUOLA SECONDARIA I° GRADO
"E. FIERAMOSCA"
BARLETTA



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

All'Albo on line
Al sito web

**CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DELL'INSTALLAZIONE E GESTIONE DEI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI NEI LOCALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°
GRADO "ETTORE FIERAMOSCA" – BARLETTA**

CIG: Z2E39F3F0F

Con la presente scrittura privata, da far valere ad ogni effetto di legge,

tra

Scuola secondaria di I° grado "E. Fieramosca" di Barletta (di seguito denominato "Istituto") con sede in Barletta alla Via Zanardelli n. 3 C.F. n. 81002150720 rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro-tempore, Prof. Francesco Saverio Messinese C.F. MSSFNC66L28A669H

e

la **Ditta/Società SO.D.A.S.** (di seguito denominato "Gestore") con sede in Barletta alla Via Boccaccio n. 56/H - cap 76121 con C.F./Partita I.V.A. 02615750722 rappresentata legalmente dal sig. TRITTO VITO ANTONIO - C.F. TRT VNT 59D29 A669R.
(di seguito Istituto e Gestore, citati unitamente, sono anche denominati "Parti")

PREMESSO

- che l'Istituto ha ravvisato la necessità della scuola di garantire agli studenti e al personale scolastico un servizio di erogazione di bevande calde, fredde e alimenti mediante distributori automatici
- che il Quaderno n. 2 del MIUR, recante "Istruzioni per l'affidamento dei Servizi di ristorazione mediante bar e distributori automatici nelle Istituzioni Scolastiche ed Educative" - aggiornamento giugno 2022, prevede che l'affidamento del servizio di ristorazione mediante distributori automatici, intendendosi per tale la gestione economico-funzionale del Servizio di ristoro a mezzo di distributori automatici di alimenti, bevande e altri generi di conforto da collocarsi presso i locali dell'Istituzione nonché lo svolgimento di attività accessorie connesse all'esecuzione del Servizio complessivamente inteso, quali, a titolo esemplificativo, la consegna, l'installazione e la messa in esercizio dei distributori, la manutenzione, ecc., debba avvenire mediante stipula di contratto di concessione del servizio (disposizioni in materia di PPP di cui al Titolo I, Parte IV, del Codice, dagli artt. 164 ss. del Codice e dalle disposizioni di cui all'art. 144 del Codice in materia di servizi di ristorazione - art. 35, comma 1, lett. a), del Codice, in relazione alla soglia di rilevanza comunitaria di 5.382.000,00 euro, prevista per le concessioni)
- che, lo stesso quaderno n. 2 prevede che "Per le concessioni di valore inferiore a 40.000,00 euro (leggasi 139.000,00 euro fino al 30 giugno 2023), le Istituzioni potranno

Fieramosca: Una scuola da vivere per imparare a vivere

Via Zanardelli, 3 – 76121
Bamm07800n@istruzione.it

Tel. / Fax. 0883-349454
Bamm07800n@pec.istruzione.it

procedere all'affidamento del Servizio in via diretta, con le forme e le modalità previste dall'art. 45, comma 2, lett. a), del D.M. 129/2018, dall'art. 36 comma 2, lett. a), del Codice, dalle Linee Guida A.N.AC. n. 4 e dalle ulteriori previsioni applicabili in materia.

- che la Ditta SO.D.A.S., indicata in epigrafe, in seguito a richiesta di preventivo, ha presentato un'offerta, corredata da listino prezzi applicabili, che si appalesa vantaggiosa e adeguata alle esigenze della scuola.
- che il Mercato Elettronico della pubblica amministrazione non prevede e contempla convenzioni CONSIP attive per la concessione del servizio in oggetto al presente atto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Istituto concede alla Ditta SO.D.A.S. di svolgere all'interno dell'edificio scolastico la gestione di un servizio di ristoro con **n. 3 distributori automatici per un periodo di anni 1 (dodici mesi): dal 17 FEBBRAIO 2023 al 17 FEBBRAIO 2024.**

Il servizio con **Distributori Automatici** dotati di sistema di pagamento mediante denaro contante) prevede la somministrazione e l'erogazione per la distribuzione di:

- Bevande Calde (caffè, caffè decaffeinato, bevande a base di caffè, orzo, bevande a base di orzo, the, latte, cioccolato)
- Bevande Fredde in lattina, in bottigliette di PET, tetrapak o blister (acqua oligominerale, the freddo, bibite gassate, bibite tipo integratore e succhi di frutta)
- Prodotti confezionati di tipo snack dolci e salati.

Il Gestore si impegna a fornire e installare a proprie spese le macchine distributrici necessarie all'attività di ristoro, in perfetto stato, omologate e conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e cioè essere di nuova fabbricazione, di ultima generazione, marcati CE e tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuamente 24 ore su 24 per tutta la durata della concessione. Mentre l'Amministrazione mette a disposizione gli spazi provvisti di energia elettrica, di acqua potabile e si impegna a sostenere gli eventuali costi per gli allacciamenti idrici ed elettrici.

Art. 2

Per lo svolgimento dell'attività in parola nei locali individuati e messi a disposizione dall'Istituto, il Gestore dovrà versare alla scuola un contributo annuale di **€ 1200,00** omnia (euro In milleduecento/00) destinato all'ampliamento dell'offerta formativa della scuola. Il versamento della somma sarà effettuato in rate semestrali anticipate, sul conto corrente bancario intestato all'Istituto Scolastico "Ettore Fieramosca" – barletta: **Codice Iban IT26E0760103200001048388159.**

Art. 3

Il Gestore si impegna ad applicare ad inizio attività il listino prezzi presentato in sede di richiesta del preventivo accettato dalla scuola e non potranno essere modificati per l'intera vigenza del contratto. Successivamente essi, in caso di rinnovo del contratto, con cadenza annuale, potranno essere soggetti ad aggiornamenti sulla base degli indici ISTAT dei prezzi dei beni di consumo. Secondo le modalità indicate nel successivo art.20.

I prezzi di vendita di ogni articolo, comprensivi di IVA, dovranno essere esposti in una tabella firmata dal gestore e controfirmata dal Dirigente Scolastico.

Art. 4

Con la stipula del presente atto e per effetto dello stesso, il concessionario nella gestione del servizio dei **Distributori Automatici** si obbliga ad assumere a proprio carico e responsabilità le condizioni di seguito riportate:

- gli oneri relativi all'installazione, alla sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine

Fieramosca: Una scuola da vivere per imparare a vivere

- I distributori automatici, singoli o combinati dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge e rispettare altresì la normativa CEI - *Norme particolari di sicurezza per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita*
- gli adempimenti per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni necessari per la corretta erogazione del servizio
- le responsabilità relative ai danni che potessero derivare all'istituto o a terzi per il cattivo funzionamento delle macchine e degli impianti
- la copertura assicurativa dei distributori automatici, a carico del gestore, per danni che dovessero essere arrecati all'utenza
- la responsabilità o colpa per danni, anche grave, che dovessero essere arrecati alle macchine, involontariamente dall'utenza o volontariamente da ignoti vandali, anche nelle ore notturne
- la fornitura di prodotti di prima qualità, con tempestiva assistenza e rinnovo delle scorte

Il Gestore si impegna inoltre:

- a garantire che tutti i distributori automatici installati siano in regola con le disposizioni igienico-sanitarie in vigore
- ad effettuare rigorosa pulizia interne ed esterna dei distributori e delle relative attrezzature atta a garantire una ottimale condizione igienica degli stessi, nonché la sicurezza per gli utilizzatori
- a garantire la freschezza e l'igiene dei prodotti e a non variare la tipologia, la qualità, la grammatura e i prezzi offerti e valutati in sede di gara
- a garantire la fornitura del servizio dei distributori in modo continuativo
- a garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza, comprese quelle conseguenti all'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
- a effettuare gli interventi di manutenzione e di rifornimento nei momenti concordati con il Dirigente Scolastico e comunque al di fuori del normale orario delle lezioni
- a collocare contenitori per i rifiuti in numero sufficiente e idonei per la loro raccolta e ad assicurare la pulizia sia degli spazi che dei contenitori

Art. 5

L'Amministrazione appaltante declina ogni responsabilità per ammanchi, danni, incendi o infortuni di qualsiasi genere che si dovessero rilevare alle attrezzature, verso e nei confronti di materiali, generi alimentari e verso terzi, rispettivamente conservati e presenti nei locali del posto di ristoro

Il Gestore non può rivendicare, in nessun caso danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensione dell'energia elettrica o di acqua.

L'Istituto è sollevato da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici, scasso o furti a carico dei Distributori Automatici.

Art. 6

Imposte, tasse, altri oneri di qualsiasi genere sono a carico del gestore, come pure la tenuta regolare della posizione assicurativa del personale dipendente.

Art. 7

Il Gestore è tenuto ad osservare le direttive che saranno impartite dal Dirigente scolastico finalizzate al controllo per il miglior andamento del servizio.

Art. 8

Fieramosca: Una scuola da vivere per imparare a vivere

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla pulizia, allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività e alla regolare manutenzione ordinaria delle macchine (funzionale e igienico-sanitaria) e degli spazi in cui sono installate: dovranno essere posizionati idonei recipienti porta rifiuti, di capacità adeguata per distributore o gruppi di distributori e svuotati con regolarità e tenuti in buone condizioni igieniche. Inoltre dovrà fornire idonee buste di raccolta dei rifiuti. I Contenitori dovranno essere distinti per tipologia del rifiuto: indifferenziata, plastica e alluminio

Le operazioni di installazione, di manutenzione e di rifornimento dovranno essere effettuate in momenti concordati con il Dirigente Scolastico e comunque al di fuori del normale orario delle lezioni.

Art. 9

Gli atti amministrativi del Gestore per fornitura, ordinazioni, impegni, ecc. e le relative fatturazioni devono essere sempre effettuate in nome e per conto del Gestore medesimo e non intestate all'istituto scolastico, il quale non risponderà in nessun caso e ad alcun titolo, ragione o azione, dei debiti della gestione stessa

Art. 10

Il Gestore si assume la responsabilità per i danni che dovessero derivare a persone o cose dall'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto ed esonera espressamente il Liceo "Arnaldo" da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente al danno arrecato. A tale scopo il Gestore dovrà provvedere, prima dell'inizio della gestione ad assicurarsi con massimali adeguati contro la responsabilità civile per i danni che dovessero scaturire anche indirettamente dall'attività di gestione delle macchine distributrici e al loro uso.

L'Istituto è sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose per prodotti difettosi o igienicamente inadeguati.

Il Gestore nell'esercizio dell'attività è il solo ed esclusivo responsabile dell'adempimento della normativa in materia tributaria, sanitaria, igienica, di prevenzione degli infortuni e della materia sicurezza in genere. È fatto obbligo al Gestore di rispettare tutte le disposizioni inerenti la normativa igienico-sanitaria vigente.

Il Gestore sarà altresì responsabile di tutte le violazioni di carattere amministrativo e/o penale riconducibili all'esecuzione negligente delle operazioni di preparazione e somministrazione alimenti anche in virtù delle recenti disposizioni di legge che regolano l'attività oggetto del presente contratto

Il Gestore dovrà redigere e tenere a disposizione per le verifiche degli organi competenti il protocollo di autocontrollo aziendale stilato in applicazione del sistema HACCP.

Sono a carico del concessionario gli oneri per il rispetto e l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro previsti dal T.U. n. 81/2008 e s.m.i., comprensivo dell'obbligo della redazione del D.U.V.R.I. che dovrà essere consegnata copia al Dirigente Scolastico per essere adottato dal Documento di Valutazione dei Rischi.

Art. 11

Le parti contraenti riconoscono che con la presente convenzione non viene posto in essere alcun rapporto di lavoro né di impiego tra l'Istituto e il Gestore.

Art. 12

Il personale di servizio necessario per il buon funzionamento dell'attività in argomento dovrà essere assunto in proprio dal Gestore a cui farà capo tutto quanto attiene alle retribuzioni, al trattamento assicurativo, previdenziale e a quanto altro dovuto in qualità di datore di lavoro, secondo la vigente legislazione e in ottemperanza ai contratti nazionali ed integrativi di categoria; lo stesso dovrà essere munito del prescritto libretto sanitario

Fieramosca: Una scuola da vivere per imparare a vivere

Art. 13

L'Istituto pur rimanendo estraneo al rapporto di lavoro, può interferire con giudizio di merito insindacabile e definitivo, qualora il personale assunto dal Gestore non offra garanzie di moralità, di igiene e di civile comportamento

Art. 14

È rigorosamente vietato al Gestore di cedere, affittare, subaffittare o far condurre l'attività in argomento a terzi estranei alla presente convenzione. La gestione dell'attività è assunta direttamente dal Gestore in proprio e a suo completo rischio; egli è pertanto il solo ed unico responsabile

Art. 15

È fatto altresì divieto incondizionato di mettere a disposizione di sé o di terzi i locali ove è esercitata l'attività ed i servizi annessi, per scopi od usi diversi da quelli previsti dalla presente scrittura. L'uso dei locali è regolamentato dal Consiglio d'Istituto e negli stessi potranno accedere soltanto gli studenti, i docenti, il personale ATA e le persone autorizzate dalla Dirigente Scolastico

Art. 16

Il Gestore dovrà comunicare alla Dirigenza i nominativi di tutto il personale impegnato nella gestione dei punti ristoro e far esporre ai propri impiegati l'apposita tessera di riconoscimento in cui sono riportate le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26 comma 8 del D. Lgs n. 81/2008)

Art. 17

La gestione dell'attività è subordinata alla concessione delle relative licenze da parte degli organi competenti e delle autorizzazioni amministrative stabilite dalla legge, alla regolarizzazione in materia previdenziale, infortunistica e all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 18

È tassativamente vietato l'uso e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche pena la revoca della concessione.

Art. 19

I prezzi di vendita sono quelli indicati in sede di offerta dal concessionario e non possono essere modificati fino a scadenza del contratto; gli stessi potranno essere sottoposti, in caso di rinnovo del rapporto, a revisione annuale, a richiesta della ditta aggiudicataria e sulla base degli aumenti degli indici ISTAT dei prezzi dei beni di consumo. Eventuali aggiornamenti dovranno essere sottoposti alla Giunta Esecutiva per il tramite del Dirigente Scolastico ed applicati solo dopo averne ricevuto l'autorizzazione scritta. Aumenti applicati senza autorizzazione saranno motivo di risoluzione del presente contratto

Art. 20

Nella fase di avvio della presente convenzione il Dirigente scolastico provvederà a verificare con il gestore la corrispondenza dei prodotti alimentari previsti e dal medesimo offerti e la loro conferma dei prezzi inseriti nel listino.

Art. 21

L'erogazione del servizio avverrà esclusivamente nei giorni e durante gli orari di apertura dell'Istituto e garantire la piena e continuativa funzionalità ed efficienza, 24 ore su 24, dei distributori per tutta la durata del presente contratto di concessione.

Fieramosca: Una scuola da vivere per imparare a vivere

Il gestore dovrà garantire il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite idonea manutenzione ed interventi di assistenza tecnica tempestivi.

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine sono completamente a carico del Gestore.

Art. 22

Il presente contratto avrà validità dal 17/02/2023 al 17/02/2023

Alla scadenza della stessa è escluso ogni obbligo di preavviso. La concessione non potrà prevedere clausole di rinnovo automatica pena la nullità dell'atto.

Nel caso di particolari esigenze di carattere organizzativo e previo accordo tra le parti, da concordare almeno 2 (due) mesi prima della scadenza è ammesso solo il rinnovo parziale per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla data di scadenza della Convenzione stessa, in modo da consentire l'attivazione di un nuovo procedimento amministrativo, finalizzato ad indire una nuova gara per la stipula di un nuovo accordo. Durante il periodo di proroga, il concessionario dovrà garantire il prosieguo del servizio di cassa alle condizioni pattuite nel contratto sottoscritto.

Alla scadenza del Contratto il Gestore si impegna a riconsegnare all'Istituto gli spazi concessi in uso per l'attività e a rimuovere a proprie spese le apparecchiature installate

L'eventuale atto di revoca da ambo le parti avrà un termine prefissato non inferiore a 3 mesi

L'amministrazione scolastica si avvarrà della clausola di recesso solo in presenza di violazioni contrattuali o per effetto di disposizioni di autorità sovraordinata. In tali ultimi casi l'Istituto si riserva l'esercizio di tale facoltà in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta con fissazione del termine per il rilascio dei locali.

Deve intendersi per "grave inadempimento" la reiterata violazione:

- dei prezzi concordati
- degli accordi sulla qualità dei prodotti
- delle norme di igiene e pulizia
- delle norme di buona condotta verso l'utenza da parte del Gestore o del personale adibito al servizio
- l'imputazione di frode a danno dell'Istituto
- la condanna per reati penali e quanto altro possa ledere l'immagine dell'Istituto
- l'inosservanza di norme fiscali
- mancato pagamento del contributo annuo

Questa condizione risolutiva espressa è da ritenersi essenziale e viene approvata e sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma del C.C.

Art. 23

Tutte le clausole della presente convenzione hanno carattere essenziale e formano un unico e inscindibile contesto; in caso di violazione di una soltanto delle condizioni, oltre ai motivi espressamente citati, la convenzione si intenderà risolta di diritto senza necessità di diffida o costituzione in mora, intendendosi con ciò pattuita la clausola espressa ex art.1456 del C.C.

Art. 25

L'Istituto si riserva il diritto al risarcimento dei danni, con prova documentale.

Art. 26

La sottoscrizione del presente contratto da parte del Gestore dà atto che copia in originale dello stesso è stato dal medesimo trattenuto a sue mani.

Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto sono a completo carico del Gestore.

Fieramosca: Una scuola da vivere per imparare a vivere

Via Zanardelli, 3 – 76121
Banmi07800m@istruzione.it


Tel./Fax. 0883-349454
Banmi07800m@pec.istruzione.it

Art. 27

Foro competente è quello di Trani.

Barletta, 17 FEBBRAIO 2023

Il Gestore



Il Dirigente Scolastico

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fieramosca: Una scuola da vivere per imparare a vivere

Via Zanardelli, 3 - 76121
Bamm07800n@istruzione.it

Tel./Fax. 0883-349454
Bamm07800n@pec.istruzione.it

